

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001125	04/06/2025

OGGETTO: Atto di Accesso all'Arbitrato e di Nomina di Arbitro promossa da Ente Gestore Spazi Nuovi cooperativa sociale. Nomina di arbitro di parte e conferimento incarico difensivo ad avvocato interno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001288 DEL 30/05/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 03/06/2025 17:54 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 04/06/2025 13:14 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/06/2025 13:44 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 04/06/2025 13:19 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/06/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 04/06/2025 13:58

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	<i>Atto di Accesso all'Arbitrato e di Nomina di Arbitro promossa da Ente Gestore Spazi Nuovi cooperativa sociale. Nomina di arbitro di parte e conferimento incarico difensivo ad avvocato interno.</i>
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con ricorso R.G. n. 1720/2012, la Spazi Nuovi coop. soc., la Zarzuela coop. soc. e Anthropos coop. soc., hanno adito il TAR Puglia – Bari al fine di ottenere l'annullamento della Delibera D.G. dell'ASL BA n. 1469 del 13.08.2012, unitamente alle note emesse in esecuzione della stessa, nonché l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati per "posti letto a disposizione" a partire dal 2009, dell'obbligo dell'ASL BA di pagare le tariffe come incrementate dalla quota del C.C.N.L., dell'obbligo della ASL BA di pagare i posti letto inoccupati relativi alle fatture emesse, nonché la condanna dell'ASL BA al pagamento delle somme accertate;
- con sentenza n. 705/2019 il TAR Puglia - Bari, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla cognizione delle domande di cui al suddetto ricorso ed ha indicato il Giudice ordinario quale Giudice munito di giurisdizione *in subiecta materia*;
- con ricorso in appello, le ridette Cooperative impugnavano l'indicata pronuncia ai fini del radicamento della giurisdizione in capo al G.A; il Consiglio di Stato con sentenza 5556/2020 respingeva il ricorso con conferma della giurisdizione in capo al G.O.;
- con atto di citazione notificato in data 11.12.2020 la Spazi Nuovi coop. soc. ha riassunto il giudizio, ex art. 11 del CPA, innanzi al Tribunale Civile di Bari;
- l'ASL BA si è costituita nel giudizio R.G. n. 15994/2020 eccependo:
 - *in rito l'inammissibilità delle domande proposte innanzi al Tribunale di Bari, in violazione della clausola compromissoria prevista all'art. 9 dell'accordo contrattuale azionato che, viceversa, devolve la controversia ad arbitro e sancisce l'incompetenza del Giudice adito;*
 - *nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa alla remunerazione di posti letto inoccupati in quanto in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia;*

- con sentenza n. 4199/2024, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale indicato nella clausola compromissoria, contenuta nell'art. 9 dell'accordo contrattuale;
- con atto di "*Domanda di Accesso Arbitrale e contestuale Nomina di Arbitro*", notificato il 27.04.2025, la Spazi Nuovi coop. soc. ha:
 - **promosso domanda di accesso arbitrale**, con cui ha devoluto all'arbitrato la definizione delle domande azionate con il giudizio iscritto a ruolo del Tribunale di Bari, R.G. n.15994/2020;
 - **nominato quale arbitro** di propria designazione nel procedimento l'Avv. Giuseppe Cozzi

DATO ATTO CHE

- la clausola compromissoria ex art. 9 del suddetto accordo contrattuale dispone che: "*il giudizio su eventuali controversie che devono insorgere relativamente all'applicazione del suddetto accordo è affidato a un Collegio Arbitrale di tre persone composto da un membro scelto dal contraente erogante privato, un membro scelto dall'ASL BA ed il terzo scelto dalla Regione Puglia. La sede dell'arbitrato è Bari. Il lodo arbitrale è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità e per revocazione*";

CONSIDERATO CHE

- è interesse dell'ASL BA nominare un proprio Arbitro in seno al predetto Collegio Arbitrale;
- il Direttore Generale dell'ASL BA, avv. Luigi Fruscio, in continuità ed omogeneità difensiva, ha comunicato – per le vie brevi - alla Struttura Burocratico Legale, il nominativo dell'Arbitro di parte individuato nella persona dell'avv. Emilio Toma;
- l'ammontare del compenso spettante all'Arbitro e la ripartizione delle spese dell'arbitrato è determinato con statuizione dallo stesso Collegio Arbitrale in base alle loro determinazioni nel corso del procedimento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- è interesse dell'ASL BA difendersi nel procedimento arbitrale al fine di contrastare le avverse pretese;

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a legale interno, conferendo procura per la difesa e rappresentanza dell'Ente all'Avv. Giuseppe Campanile;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di nominare in seno al Collegio Arbitrale quale Arbitro di Parte dell'ASL BA, l'avv. Emilio Toma con studio professionale in Bari alla via Marchese di Montrone, n. 60;
- di disporre che la spesa riveniente dalla nomina dell'arbitro e dall'attività del Collegio arbitrale, il cui ammontare sarà determinato in seno al Collegio stesso ed in relazione alla quale si prevede un accantonamento pari ad € 100.000,00, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel conto n. 230.120.00005 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.
- di costituire la ASL BA nel procedimento arbitrale in premessa indicato;
- di conferire procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda all'avv. Giuseppe Campanile del Foro di Bari, avvocati interno, ratificando sin da ora il suo operato;
- di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito web aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;

Tutta la documentazione richiamata nella presente delibera è agli atti della S.B.L.

Fasc. 1971/2012.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250001288 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001125 DEL 04/06/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Malcangi Mirko	 Firmato digitalmente il 30/05/2025 13:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 30/05/2025 14:07